

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2368

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de **VIDOVICH, DELFINO, SANTAGATI, TASSI, ABELLI,
CHIACCHIO, DAL SASSO, MENICACCI, PIROLO, TURCHI,
BORROMEO D'ADDA, PETRONIO, SACCUCCI**

Presentata il 4 ottobre 1973

Disciplina dei buoni d'imposta

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 ottobre 1971, n. 825, meglio nota come legge delega per la riforma tributaria, ha previsto l'istituzione dei « buoni d'imposta » quale elemento originario e nuovo destinato ad introdurre un valido elemento sostitutivo delle agevolazioni tributarie. Nella relazione allo schema di decreto legislativo disciplinante le agevolazioni tributarie, presentata dal Governo alla Commissione dei trenta, era detto testualmente:

« È stato peraltro fatto presente — in particolare modo dal Ministro del tesoro — che la inevitabile complessità delle procedure, il numero di esse, non offrono una concreta e realistica possibilità di attribuire tempestivamente un rilevante numero di contributi. Si è dovuto rinunciare a tale strumento e ripiegare nuovamente sul mezzo classico delle esenzioni con tutti gli inconvenienti ad esse propri ».

È evidente che, in carenza di una regolamentazione legislativa dei « buoni d'imposta » con criteri di scorrevolezza e di automaticità, il Governo ha ritenuto che fosse possibile emetterli solo seguendo la complessa e farraginoso procedura burocratica prevista dal testo unico sulla contabilità generale dello

Stato. E non potendosi emettere un numero considerevole di « buoni d'imposta » (come è richiesto dalla situazione economica e dall'ingente quantità di aziende attualmente agevolate) il Governo ha ritenuto di rinviare l'attuazione della legge delega in questo settore, anche perché non era possibile reperire un sicuro parametro di comparazione tra le vecchie imposte e le nuove.

Infatti le agevolazioni riguardanti, ad esempio, la ricchezza mobile non possono travasarsi automaticamente nelle nuove imposte sul reddito, in considerazione del fatto che queste hanno conglobato non solo la ricchezza mobile, ma anche la complementare e le numerose altre imposte minori. D'altro canto non è pensabile che perduri l'attuale situazione transitoria caratterizzata dal fatto che il Governo ha fatto decadere molte agevolazioni — soprattutto quelle a favore del Mezzogiorno d'Italia e di Trieste — senza provvedere simultaneamente al regime sostitutivo dei benefici fiscali decaduti.

La presente proposta di legge intende, quindi, portare un contributo sul piano rigorosamente tecnico, ma soprattutto sul piano politico, in quanto si ritiene urgente evitare che i settori meritevoli di incentivazione — che

la cessata legislazione tributaria attuava attraverso il sistema delle agevolazioni fiscali — possono trovarsi privi di un contributo che lo Stato ha inteso dare e che il Parlamento, approvando la legge delega, non ha mai pensato di abrogare.

E di tutta evidenza che la semplice regolamentazione sul piano della disciplina finanziaria e tributaria dei « buoni d'imposta » sarebbe utile ma non risolverebbe il problema politico che sta a monte del disposto legislativo e che consiste nell'individuazione dei criteri che debbono presiedere alla distribuzione dei « buoni d'imposta ». Taluni di questi criteri sono reperibili nella citata legge-delega e la presente proposta di legge mutua, infatti, dalla riforma l'automaticità della concessione dei buoni d'imposta in modo da non creare sperequazioni rispetto alle agevolazioni tributarie esistenti nel precedente sistema.

Non si può peraltro nascondere che la funzione più originale dei « buoni d'imposta » è legata proprio alla manovrabilità di questo nuovo istituto nella scienza delle finanze, che consente di incentivare le zone depresse ed i settori industriali in crisi, come peraltro si era fatto anche in passato in vari settori merceologici. Valgano per tutti i provvedimenti a favore delle industrie tessili che hanno consentito di superare la sfavorevole congiuntura.

Ma non può essere del pari sottaciuta la differenza di qualità esistente tra l'intervento

urgente per sanare una crisi congiunturale ed i programmati ed organici provvedimenti incentivanti, che sono necessari a stimolare processi produttivi per lo sviluppo dinamico delle condizioni economiche. La funzione incentivante dei buoni d'imposta — nel presente progetto di legge — si esplica anche mediante l'appoggio ad iniziative e progetti inerenti i settori primari in via di sviluppo, che sono meritevoli di appoggio se si vuole impostare, in tema di consumi, pubblici e privati, un serio discorso sulle scelte prioritarie.

Sul piano tecnico va sottolineato il fatto che lo spostamento di ricchezza rappresentato dai « buoni d'imposta » non viene iscritto in uscita nel bilancio dello Stato (che in questo caso l'emissione di ogni buono d'imposta sarebbe soggetto alle norme del testo unico sulla contabilità generale dello Stato), ma viene iscritto in diminuzione delle entrate erariali, come di fatto avveniva finora con le agevolazioni tributarie che i buoni d'imposta sostituiscono.

Il terzo comma dell'articolo 1 prevede inoltre che i buoni d'imposta possono essere usati solamente in soddisfacimento delle imposte dovute dall'intestatario dei buoni, al fine di conservare ai buoni il carattere di carta moneta tributaria, valida solamente per le aziende meritevoli di agevolazione.

Affidiamo, quindi, la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione, dispone annualmente, con proprio decreto, l'emissione di buoni d'imposta, il cui ammontare complessivo è iscritto in detrazione delle entrate erariali nel corrispondente bilancio di previsione.

Gli intendenti di finanza dei capoluoghi di regione sono delegati all'attribuzione dei buoni d'imposta, secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale.

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria sono tenuti ad accettare i buoni d'imposta in soddisfacimento dei tributi erariali dovuti dal contribuente intestatario dei buoni, rilasciando quietanza liberatoria a tutti gli effetti.

ART. 2.

Sono destinatari dei buoni d'imposta:

a) le attività ed i settori che godono di agevolazioni nella applicazione delle imposte dirette o indirette, non confermate o confermate solo in parte dal decreto sulle agevolazioni tributarie. L'ammontare dei buoni d'imposta è fissato in misura pari alla incidenza del maggior onere derivante dalla mancata conferma delle agevolazioni fiscali;

b) i settori merceologici che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stati dichiarati colpiti da crisi economica;

c) i settori merceologici che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stati dichiarati suscettibili di incentivazione;

d) i settori industriali che adottano tecnologie avanzate e che operano nel campo della ricerca scientifica pura ed applicata.